



## COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

*FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO, DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI PRESSO GLI IMMOBILI E LE AREE IN USO E DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2020.  
[CIG: Z06216CF55]*

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA*

## Sommario

1. Oggetto.....	4
2. Disciplina normativa dell'appalto.....	4
3. Descrizione del servizio .....	4
4. Durata del servizio .....	5
5. Anticipo del servizio.....	5
6. Valore dell'appalto .....	5
7. Corrispettivi .....	6
8. Modalità di stipulazione .....	6
9. Categorie e classificazione.....	7
10. Direttore dell'esecuzione .....	7
11. Modalità e tempi di esecuzione del servizio .....	7
11.1. Termini di esecuzione del servizio.....	7
11.2. Organigramma operativo .....	8
11.3. Attività periodiche di conduzione e manutenzione .....	8
11.4. Temperature di esercizio e stagione termica .....	8
11.5. Funzioni di Terzo responsabile .....	9
11.6. Modifica degli orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione .....	9
11.7. Reperibilità .....	9
12. Attività di svolgimento dei servizi per interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti termici, condizionamento, climatizzazione e cogenerazione costituiti dalla manutenzione a guasto e/o migliorativa .....	9
13. Condizioni dello svolgimento del servizio .....	10
14. Criteri generali di contabilizzazione.....	10
15. Pagamenti e fatturazione .....	10
16. Certificato di regolare esecuzione .....	11
17. Penali .....	11
18. Esecuzione di danno .....	12
19. Obblighi del fornitore del servizio .....	12
20. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	13
21. Norme di sicurezza generali .....	13
22. Subappalto/subaffidamento .....	13
23. Responsabilità in materia di subappalto/subaffidamento .....	13
24. Garanzia dei prodotti.....	14
25. Danni e responsabilità .....	14

26.	Cauzione e garanzia.....	14
27.	Coperture assicurative.....	14
28.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	15
29.	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia .....	15
30.	Risoluzione del contratto.....	15
31.	Recesso .....	16
32.	Controversie .....	16
33.	Trattamento dei dati personali.....	16

## 1. Oggetto

Il presente Capitolato regola le caratteristiche per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, dal Comune di Bosco Chiesanuova.

Per tutta la durata del Contratto oggetto dei servizi attivati, si prevede di perseguire i presenti fini:

- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, dal Capitolato Tecnico e dalle disposizioni imposte dalla Stazione Appaltante
- condurre gli impianti e le relative apparecchiature che l'Amministrazione affida al Fornitore al fine del raggiungimento e del rispetto dei parametri di funzionamento e di comfort richiesti dall'Amministrazione;
- mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza;
- assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
- garantire la totale salvaguardia degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna dall'Amministrazione.

I servizi di manutenzione riguardano tutti i componenti e sotto componenti, sia strutturali che impiantistici, che compongono gli impianti oggetto dell'Appalto.

## 2. Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.50/16, dal DPR 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore), nonché ai provvedimenti attuativi del Codice medesimo e ad ogni altra norma regolatrice gli appalti pubblici, dalle disposizioni previste dal disciplinare di gara, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

In particolare, dovranno essere osservate le norme di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore del Servizio è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

## 3. Descrizione del servizio

Il servizio ha per oggetto la conduzione e manutenzione, con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, degli impianti termici, di condizionamento, di climatizzazione e di cogenerazione ubicati negli immobili di competenza dell'Amministrazione comunale.

Le prestazioni richieste, meglio specificate negli articoli seguenti e negli altri documenti di gara, possono riassumersi nel mantenimento dell'efficienza degli impianti, anche mediante interventi di carattere eccezionale, l'adeguamento alle norme vigenti ed alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza. Sono compresi il pronto intervento su chiamata, la prevenzione ed eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, la reperibilità nei giorni festivi e/o nelle ore notturne.

Il numero, la localizzazione e la tipologia degli impianti sono riportati nell'elaborato "Elenco immobili/impianti".

I servizi, che potranno essere oggetto dell'Appalto sono:

Servizio A. Conduzione e Manutenzione degli impianti di Climatizzazione Ambientale e produzione acqua calda sanitaria (ACS), comprensivo di:

- Servizi di Gestione e Conduzione degli impianti termici;
- Servizi di Manutenzione Ordinaria;
- Manutenzione Preventiva;
- Reperibilità e Pronto intervento;
- Manutenzione correttiva o a guasto;
- Servizi di Manutenzione Straordinaria.

Servizio B. Manutenzione degli impianti idrici e idrico-sanitari, comprensivo di:

- Servizi di Manutenzione Ordinaria;
- Manutenzione Preventiva;
- Manutenzione correttiva o a guasto;
- Reperibilità e Pronto intervento;
- Servizi di Manutenzione Straordinaria.

Potranno essere oggetto del Servizio A tutti gli impianti, e relative componenti, destinati alla climatizzazione, sia estiva che invernale, con o senza la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS), alla produzione esclusiva di ACS e all'evacuazione e ventilazione di aeriformi

Potranno essere oggetto del Servizio B, tutti gli impianti e relative componenti destinati al trattamento e alla distribuzione dell'acqua calda e fredda per uso igienico sanitario, compresi i terminali, e alla raccolta e smaltimento delle acque reflue.

#### **4. Durata del servizio**

Il Servizio, decorrente dalla data del verbale di consegna, terminerà il 31/12/2020.

#### **5. Anticipo del servizio**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso il Fornitore del servizio sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

#### **6. Valore dell'appalto**

Il valore del contratto, di durata biennale, è stimato in complessivi Euro 27.398,00 (ventisettemilatrecentonovantotto/00) con la sola esclusione dell'IVA di legge e risulta essere così suddiviso:

- Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) annui per il servizio principale di Conduzione e Manutenzione degli impianti di Climatizzazione Ambientale e produzione acqua calda sanitaria (ACS), comprensivo di:

- Servizi di Gestione e Conduzione degli impianti termici;
- Servizi di Manutenzione Ordinaria;
- Manutenzione Preventiva;
- Reperibilità e Pronto intervento;

con l'aggiunta degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza (circa 3% dell'importo), non soggetti a ribasso, pari ad euro 285,00 [duecentoottantacinque] IVA esclusa;

- Euro 3.800,00 [tremilaottocento/00] annui per i servizi accessori di Conduzione e Manutenzione degli impianti di Climatizzazione Ambientale e produzione acqua calda sanitaria (ACS), comprensivo di:

- Manutenzione correttiva o a guasto;
- Servizi di Manutenzione Straordinaria;

la Manutenzione degli impianti idrici e idrico-sanitari, comprensivo di:

- Servizi di Manutenzione Ordinaria;
- Manutenzione Preventiva;
- Manutenzione correttiva o a guasto;
- Reperibilità e Pronto intervento;
- Servizi di Manutenzione Straordinaria;

con l'aggiunta degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza (circa 3% dell'importo), non soggetti a ribasso, pari ad euro 114,00 [centoquattordici] IVA esclusa

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del contratto.

Qualora, per esigenze sopravvenute si dovesse far fronte, nell'arco della durata contrattuale, ad un incremento o una riduzione delle richieste del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare, nei limiti di legge, il valore del contratto previsto, modificando l'elenco degli impianti mediante la soppressione, sostituzione o integrazione degli stessi

senza che il Fornitore del servizio possa rifiutarsi, sollevare obiezioni o pretendere prezzi diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei corrispettivi contrattuali.

Le variazioni all'elenco degli impianti verranno effettuate con ordini di servizio.

Nel caso di acquisizione di nuovo impianto, il Fornitore del Servizio è obbligato ad un sopralluogo per verificarne la funzionalità ed è tenuto ad iniziarne la conduzione e manutenzione entro 24 ore dalla comunicazione.

L'importo del contratto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per le necessità degli immobili/impianti secondo le quantità riportate nei documenti di gara, costituirà il budget di spesa per la durata del contratto così come indicato di seguito.

Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione; ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

L'emissione degli ordinativi è subordinata all'effettiva disponibilità sugli esercizi di competenza delle somme necessarie, pertanto variazioni in aumento o in diminuzione non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto. Nessun onere potrà essere posto a carico dell'Amministrazione in caso di mancata disponibilità finanziaria.

Al raggiungimento di tale budget e/o alla scadenza contrattuale, il contratto si intende automaticamente risolto; pertanto, in assenza di comunicazione da parte del RUP, il fornitore non potrà evadere nessun ordinativo in esubero rispetto all'importo del budget sopra indicato, assumendo ogni responsabilità in caso di inottemperanza a tale divieto.

## **7. Corrispettivi**

Il corrispettivo del servizio è determinato moltiplicando i prezzi unitari, al netto dello sconto offerto in sede di gara, per le quantità richieste.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore del servizio dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Nell'accettare il corrispettivo contrattuale il Fornitore del servizio riconosce, sulla base dei propri calcoli, delle proprie indagini e delle proprie stime, la soddisfacente remunerabilità dell'appalto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

## **8. Modalità di stipulazione**

Il contratto è stipulato in parte a corpo ed in parte a misura.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in ragione della quantità effettiva della prestazione. I prezzi unitari, applicati alle quantità di lavorazioni eseguite, saranno quelli derivanti dall'elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente.

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari dall'aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile.

Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo poiché, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti "a corpo", (ovvero addizioni o detrazioni in corso d'opera), qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Per contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno sia le disposizioni previste per i contratti a misura che quanto previsto per i contratti a corpo.

## **9. Categorie e classificazione**

Categorie di lavori oggetto dell'appalto:

categoria prevalente:

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 118, comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30.

ulteriori categorie, interamente subappaltabili o affidabili a cottimo:

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

## **10. Direttore dell'esecuzione**

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, la Stazione Appaltante individua la Direzione dell'esecuzione i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 101 del Codice eventuali assistenti con funzioni di Direttori Operativi i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 101 comma 4 del Codice ed eventuali assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere i cui compiti sono disciplinati dall'art. 101 comma 5 del Codice.

L'appaltatore deve rifiutare di eseguire attività o assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere o da altre figure se tali ordini non sono ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore dell'esecuzione. Del fatto dovrà esserne data comunicazione al Direttore dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare le figure in qualsiasi fase dell'esecuzione dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all'appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione ha la facoltà di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di modificare, revocare od integrare i compiti loro assegnati.

## **11. Modalità e tempi di esecuzione del servizio**

### **11.1. Termini di esecuzione del servizio**

Nell'erogazione dei servizi il Fornitore dovrà operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio dell'Amministrazione. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli edifici Comunali, salvo casi eccezionali in cui l'Amministrazione richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività. In tali casi il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell'anno, senza pretendere compensi supplementari o indennizzi a qualsiasi titolo.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Amministrazione evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento degli impianti, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate nell'esecuzione dall'Amministrazione.

È fatto divieto al Fornitore del servizio di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza degli impianti e di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio.

Inoltre, l'Esecutore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente appalto senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

## **11.2. Organigramma operativo**

Prima della consegna il Fornitore del servizio deve descrivere in maniera dettagliata e specifica il proprio organigramma operativo, con particolare attenzione alla struttura amministrativa, organizzativa e logistica proposta per l'appalto, indicando chiaramente le figure di riferimento per la gestione dello stesso (es. Direzione, Referente operativo dell'appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant'altro necessario per la gestione del servizio.

Il Fornitore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del Legale Rappresentante, consapevole che questa costituisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale.

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, oltre alla casella di posta elettronica PEC, recapiti e-mail, fax e numero telefonico attivo 24/24h, ove recepire le comunicazioni con l'obbligo di inviare, entro i tempi stabiliti dal presente Capitolato, la manodopera necessaria per le riparazioni

## **11.3. Attività periodiche di conduzione e manutenzione**

Il servizio di conduzione e manutenzione comprende tutte le attività descritte, con le relative frequenze, nell'elaborato "Schede attività e frequenze", nel "Capitolato Tecnico" ed in particolare pulizia annuale, manutenzione ordinaria e prove di combustione e sarà compensato con la corresponsione del canone mensile.

Il canone comprende altresì tutte le operazioni previste dalle norme tecniche in vigore e/o indicate dal costruttore ed i materiali di consumo necessari alla conduzione e manutenzione ordinaria.

## **11.4. Temperature di esercizio e stagione termica**

La stagione di riscaldamento negli edifici, salvo eventuali specifiche ordinanze emesse dal Sindaco, avrà inizio dal 1 ottobre al 30 maggio.

Il mantenimento nei locali riscaldati, per la durata del riscaldamento invernale, delle seguenti temperature minime (con tolleranza di  $-0 +2^{\circ}\text{C}$ ), nei limiti delle potenze specifiche dei singoli impianti di utilizzazione e in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 412/93 art. 4:

- aule scolastiche  $20^{\circ}\text{C}$
- asili nido e scuole materne (tutti gli ambienti)  $21^{\circ}\text{C}$
- uffici  $20^{\circ}\text{C}$
- corridoi e passaggi  $20^{\circ}\text{C}$
- palestre  $19^{\circ}\text{C}$
- docce e spogliatoi  $22^{\circ}\text{C}$
- servizi igienici  $20^{\circ}\text{C}$
- sale esposizione e musei  $20^{\circ}\text{C}$
- altri ambienti  $20^{\circ}\text{C}$
- ambulatori medici  $22^{\circ}\text{C}$

L'Esecutore dovrà garantire le prestazioni minime previste in ordine al mantenimento delle temperature ambientali, tenendo conto della specificità di ciascun impianto e, a tale scopo, è tenuto a regolare opportunamente le temperature di mandata specie nel caso in cui le condizioni della rete di distribuzione e dei terminali scaldanti, non risultassero ottimali (ad esempio per vetustà).



La Ditta esecutrice dovrà inoltre garantire il mantenimento dell'acqua calda sanitaria di erogazione, durante tutto l'anno e per tutte le ore di utilizzo degli edifici, ad una temperatura non inferiore a 48° C in tutta la rete di distribuzione (con tolleranza di - 2 + 5°C) e programmare gli impianti di produzione attivando la precedenza dell'acqua calda sanitaria rispetto al riscaldamento.

### **11.5. Funzioni di Terzo responsabile**

Il canone comprende la delega alla funzione di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 della Legge 10/91 così come definito anche all'art. 6 e seguenti del DPR 74/2013.

### **11.6. Modifica degli orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione**

canone comprende la modifica dei periodi/orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione secondo le necessità dell'Amministrazione comunale per un numero di volte illimitato.

### **11.7. Reperibilità**

Il Fornitore del servizio dovrà garantire, compresa nel canone e per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità tutti i giorni 24/24h, mettendo a disposizione dell'Amministrazione un numero di telefono dedicato a cui far pervenire le segnalazioni urgenti di eventuali anomalie tecniche.

A seguito delle segnalazioni da parte dell'Amministrazione, il Fornitore del servizio dovrà intervenire con personale specializzato secondo le indicazioni riportate nel "Capitolato Tecnico".

Fermo restando l'onere del Fornitore del servizio ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità dell'Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto ad adottare soluzioni (anche solo provvisorie) avendo cura della messa in sicurezza dell'impianto, pianificando con l'Amministrazione stessa la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione dell'anomalia.

## **12. Attività di svolgimento dei servizi per interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti termici, condizionamento, climatizzazione e cogenerazione costituiti dalla manutenzione a guasto e/o migliorativa**

Se nel corso delle visite periodiche e/o a seguito di segnalazioni di guasti, anomalie, atti vandalici, ecc., verrà accertata la necessità di intervenire con riparazioni per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti mediante operazioni che prevedono l'integrazione e/o sostituzione di elementi o apparecchiature, detti interventi dovranno essere autorizzati dalla Stazione Appaltante con ordine di servizio.

Gli interventi di manutenzione migliorativa sono quelli indispensabili per permettere il regolare funzionamento ed il buon mantenimento degli impianti e che sono da ritenersi compensati con i prezzi, con relativa applicazione del ribasso offerto, di cui all'elaborato "Elenco prezzi unitari relativo alle manutenzioni" o sulla base di appositi preventivi di spesa approvati dalla Stazione Appaltante, comprese anche quelle opere prescritte dagli Enti ispettivi (INAIL, ASL, VVF, ecc.) o resi necessari da sopravvenute disposizioni legislative, anche se non specificatamente richiamati nei patti contrattuali, ovvero che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti di sicurezza e prevenzione o di altra natura.

Il Fornitore avrà l'onere di garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime caratteristiche tra le marche presenti sul mercato. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

Per l'effettuazione di interventi di rilevante valore l'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e previa indagine di mercato, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore del servizio.

### **13. Condizioni dello svolgimento del servizio**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente Capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

### **14. Criteri generali di contabilizzazione**

Il Direttore dell'esecuzione deve:

verificare gli interventi e certificarli sui libretti di rapporto con la propria firma;

assicurare che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico incaricato dall'esecutore che ha assistito al rilevamento.

Il Direttore dell'esecuzione non potrà mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione Appaltante o non eseguite regola d'arte.

Dagli importi dovuti all'esecutore dovranno essere sottratte le spese eventualmente sostenute per demolizioni d'ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformità esecutive poste in essere dall'esecutore.

È fatto obbligo all'Affidatario di monitorare la disponibilità economica residua, onde evitare il superamento degli importi previsti nella determinazione di affidamento, presentando periodicamente all'Ufficio Tecnico Comunale la contabilità dei lavori già eseguiti come definito all'interno del "Capitolato speciale d'Appalto – parte tecnica" e come definito dalla Stazione Appaltante.

### **15. Pagamenti e fatturazione**

Le spettanze del servizio saranno fatturate con cadenza quadrimestrale posticipata, a seguito di regolare stato di avanzamento ed emissione del D.U.R.C. con esito positivo da parte dell'Ente preposto.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità del D.U.R.C.

La Stazione Appaltante procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo l'accertata ultimazione dell'appalto.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità del servizio, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione o mezzo equivalente.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari), impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

La fatturazione elettronica, come disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 03-04-2013, n. 55 s.m.i., nei rapporti commerciali tra pubbliche amministrazioni e fornitori (art. 25 del D.Lgs. n. 66/2014 avrà cadenza mensile ed il relativo pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di pervenuto al protocollo comunale e sulla stessa dovrà venire indicato:

- l'indirizzo e la Partita I.V.A.: Comune di Bosco Chiesanuova (VR), con sede in Piazza della Chiesa n. 35 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR) – P. I.V.A. 00668140239;
- il numero progressivo della fattura e la data di emissione;
- il numero di riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce il servizio
- l'area Tecnica cui la fattura è diretta;
- il numero della determinazione di Area Tecnica
- il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il dettaglio delle prestazioni eseguite
- il numero di CODICE UNIVOCO che è il SEGUENTE: UFZ87C.

## 16. Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lg 50/2016.

## 17. Penali

In caso di mancata esecuzione di manutenzione programmata compresa nei servizi a per ragioni non imputabili al Fornitore (ad es. edificio occupato, lavori in corso etc.) non sarà corrisposto l'equivalente importo e non sarà applicata alcuna penale. In caso contrario, oltre a non corrispondere l'importo relativo, sarà applicata una penale forfettaria pari all'0,1% per giorno di ritardo.

In caso di servizi a consumo per interventi di manutenzione migliorativa o a guasto per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi indicati dall'Amministrazione nell'ordine di servizio, si applicherà una penale giornaliera pari all'10% del valore della manutenzione.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o mancato pronto intervento su chiamata entro i termini stabiliti all'interno del "Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnico" verrà applicata una penale nella misura di cui sopra.

Qualora i ritardi negli adempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a

giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## **18. Esecuzione di danno**

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

## **19. Obblighi del fornitore del servizio**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- fornire un recapito cellulare del Responsabile Operativo che dovrà essere sempre reperibile;
- consegnare, prima dell'inizio del servizio, un elenco completo del personale che si recherà negli edifici, comunicando eventuali variazioni per licenziamento e nuove assunzioni;
- assistere con proprio personale qualificato all'esecuzione delle visite periodiche che saranno effettuate dalla ASL, dall'INAIL o altro Organismo Notificato
- segnalare gli eventuali danni derivanti da terzi o forza maggiore per i lavori di ripristino e, nel caso riscontri situazioni anomale o di pericolo in atto che non riesca tempestivamente ad eliminare, sospendere immediatamente l'impianto ed informare sollecitamente l'Amministrazione;
- tenere in officina una scorta di materiale minuto e pezzi ricambio, con particolare attenzione a quelli di difficile reperibilità (idraulici, termoidraulici, meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici), sufficienti ad assicurare la sicurezza e la continuità di esercizio degli impianti;
- assicurare il trasporto dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare e fornirà i ponteggi e le impalcature mobili necessari per l'esecuzione dei lavori;
- garantire la propria reperibilità tutti i giorni 24/24h per l'immediato ripristino, ove possibile, degli impianti, eliminando le anomalie tecniche riscontrate;
- redigere tutti gli eventuali preventivi dettagliati di spesa con schemi grafici esplicativi per interventi di qualsiasi natura e tipologia che dovessero rendersi necessari e che dovessero venire ordinati;
- la pulizia dei luoghi di lavoro, lo scarico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta dipendenti dall'esecuzione del servizio.

## **20. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore applicherà, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga ad osservare quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

## **21. Norme di sicurezza generali**

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul posto di lavoro e dei limiti massimi di esposizione al rumore e alla legge 447/95 e s.m.i (legge quadro sull'inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi), le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Fornitore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Il Fornitore dovrà provvedere alla valutazione dei rischi inerenti l'esecuzione degli interventi oggetto dell'affidamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori; predisporrà tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e di prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione, necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le suddette disposizioni saranno comprese nel piano operativo della sicurezza di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.81/2008, da redigere a cura del Fornitore e trasmettere all'Amministrazione prima dell'attivazione del servizio.

## **22. Subappalto/subaffidamento**

L'affidamento in subappalto del servizio non è consentito.

Il Fornitore può sub-affidare la fornitura e posa in opera ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di importo inferiore al 2% contrattuale e comunque al di sotto dei 100.000,00 euro, con un costo della manodopera inferiore al 50% dell'importo del sub affidamento.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-affidatario, l'importo del contratto di sub affidamento, dal quale si evinca la quota degli oneri per la sicurezza e l'oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 180/2011 il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 gg dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla stessa stazione appaltante, le copie delle fatture quietanzate dal sub-affidatario. In assenza di tale trasmissione la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento in favore del Fornitore del servizio.

## **23. Responsabilità in materia di subappalto/subaffidamento**

Il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto/subaffidamento, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori/subaffidatari o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di quanto subappaltato/subaffidato.

Il Responsabile o la figura equivalente provvederà a verificare, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

## **24. Garanzia dei prodotti**

Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità, conformi al presente ed alle norme del DPR 246/1993 recante il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, nonché conformi ad ogni altra norma di legge regolamento vigente ed applicabile, seppur qui non espressamente richiamata.

Per quanto non previsto dal presente si farà riferimento nell'ordine: alle Norme UNI, alle Norme CEI e a quelle del CNR.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'appaltatore rimane totalmente responsabile della buona riuscita delle opere anche per quanto possa dipendere dai materiali stessi.

Il Fornitore solleva la Committenza da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

## **25. Danni e responsabilità**

Il Fornitore solleva la Committenza da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

## **26. Cauzione e garanzia**

La cauzione provvisoria e la garanzia definitiva sono normate dal disciplinare di gara e dagli articoli 93 e 103 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (articolo 103 comma 6 del Codice).

## **27. Coperture assicurative**

A norma dell'articolo 103, commi 7 e 8, del Codice il Fornitore del servizio è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere del Fornitore del servizio l'accensione di una polizza di Responsabilità Civile verso terzi per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro per danni a persone e cose, compresi i danni permanenti o temporanei subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere della

stazione appaltante, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e alla verifica di conformità.

## **28. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

## **29. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**

La Stazione Appaltante non prevede l'attuazione di modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia come richiamato dall'art. 106 del Dlgs n.50/2016 s.m.i. ;

## **30. Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Si conviene invece che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) In caso di subappalto non autorizzato;
- d) Quando le penalità superano l'importo del 10%;
- e) Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- f) Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- g) Mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) Azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- i) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

j) Negli altri casi previsti dal presente capitolato.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

### **31. Recesso**

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
3. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

### **32. Controversie**

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Verona.

### **33. Trattamento dei dati personali**

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs.



196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, le informazioni, i dati, i documenti, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal Comune, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Bosco Chiesanuova, lì 20/12/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Giovanni Campo

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con  
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD).